Titolo

Arbitri e ufficiali di gara - condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara – applicazione delle misure amministrative a carico della società – cumulo con la responsabilità ex art. 6, comma 2, C.G.S - ammissibilità

Descrizione

E' possibile il cumulo, a carico delle società sportive, tra la sanzione di carattere disciplinare, a titolo di responsabilità (art. 6, comma 2, C.G.S.), irrogata all'esito del giudizio di responsabilità nell'ambito della giustizia sportiva e la sanzione di natura amministrativa prevista dall'art. 35 C.G.S. , specificamente in relazione a condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, applicata all'esito di un procedimento amministrativo e in relazione ad un ambito di operatività oggettivo, individuato non solo dal C.G.S. (che individua le condotte rilevanti) ma anche da altre fonti federali, quali i C.U. che, a partire dal C.U. n. 104/A del 17 dicembre 2024 hanno stabilito la tipologia di competizioni sportive rilevanti ai fini dell'applicazione delle misure amministrative, la misura di queste e disciplinato il relativo procedimento.

Stagione Sportiva

2025-2026

Numero

n. 0010/CFA/2025-2026/A

Presidente

Torsello

Relatore

Raiola

Riferimenti normativi

art. 35, comma 7, CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0010 CFA del 23 LUGLIO 2025 (Aquila Montevarchi 1902 S.S.D. a r.l./Procura federale)